

Francesca Rescigno

*I diritti animali nella prospettiva contemporanea:
l'antispecismo giuridico e la soggettività animale*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Filosofia e animali: dai 'bruti' all'abolizionismo, passando dai 'soggetti di una vita' – 3. L'approccio giuridico alla questione animale – 4. La costruzione dell'antispecismo giuridico attraverso la soggettività animale.

1. *Introduzione*

Il contributo che segue è frutto di una riflessione sugli esseri animali che dura ormai da molti anni. Quando nel 2005 uscì il mio libro sui diritti degli animali ben pochi giuristi in Italia si occupavano della questione animale e venne probabilmente considerato come una bizzarria, tuttavia ciò non mi ha impedito di continuare ad indagare questo tema che non può essere lasciato alla sola riflessione filosofica o a quella etologico-scientifica avendo anche una decisiva importanza giuridica poiché concerne l'applicazione del fondamentale principio di eguaglianza anche oltre la barriera della specie. Oggi la considerazione del diritto in merito alla questione animale è leggermente mutata rispetto ai tempi dei miei primi studi, seppure l'impegno dei giuristi in materia è effettivamente ancora molto limitato.

In ogni caso, l'interessante convegno che stiamo celebrando con questa raccolta di scritti ha dimostrato che non esistono questioni giuridiche di serie B dedicando tre importanti giornate al rapporto tra cibo e diritto ed una specifica sessione proprio al tema degli *animal rights*. Non si può parlare di cibo senza considerare le tecniche di coltivazione per nutrire gli animali, di allevamento degli stessi animali, di consumo del suolo e dell'acqua, del trasporto e della macellazione, insomma il cibo ha risvolti etici, religiosi, sanitari, economici ed è anche strettamente correlato al destino degli esseri animali. Gli esseri animali per noi esseri umani infatti sono anche cibo e in quanto tali oggetto di particolari regole giuridiche, allo stesso tempo è opportuno sottolineare che non tutti gli esseri umani si cibano di animali, ed anzi per molti umani una delle priorità da raggiungere (non solo

moralmente ma anche giuridicamente) è rappresentata proprio dalla pratica del vegetarianesimo¹. Ma se per i filosofi abolizionisti risulta facile affermare l'obbligatorietà della scelta vegana², i giuristi devono invece confrontarsi non tanto con l'etica o la morale, ma con la realtà culturale e giuridica della società contemporanea e preoccuparsi di disciplinare l'alimentazione umana in modo da bilanciare il più possibile interessi umani e sofferenza animale, operando non utopicamente ma per realizzare un nuovo ordine giuridico

¹ Si legge spesso che i vegetariani ed i vegani sono in aumento, ma è opportuno valutare alcuni dati ufficiali. Ad esempio, per quanto concerne gli Stati Uniti d'America, seppure si tratti di un Paese ancora oggi tradizionalmente legato alla cultura della carne, si registra un costante incremento del numero di persone che non si alimentano con prodotti di origine animale. Secondo il *Vegetarian Resource Group*, attualmente in America il 3,3% della popolazione totale, circa 8.000.000 di persone (su circa 318 milioni totali) non consuma né carne né pesce. Da notare che nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni, si raggiunge una percentuale totale del 5,3% comprensiva di vegetariani e vegani. Se ci si sposta in Asia, ed in particolare in India la percentuale vegetariana è sempre stata molto più elevata che in altri paesi del mondo per motivi soprattutto religiosi. Uno studio del 2014 effettuato dal *Register General of India*, rivela che la percentuale di vegetariani in India arriva a circa il 29%. Sono le regioni più ad ovest del paese che contribuiscono a raggiungere questa percentuale. In Rajasthan si arriva al 75% complessivo di vegetariani, in Haryana al 68% e in Punjab al 65%. Sempre in Asia, la Cina vanta il 4,5% di vegetariani, pari a circa 60 milioni, mentre il Giappone registra quasi 6 milioni di vegetariani, pari al 4,7% della popolazione. In Europa abbiamo dati differenti a seconda delle diverse culture presenti e a sorpresa tra gli Stati europei più "veganizzati" c'è l'Italia, che raggiunge una percentuale dell'8%, agli stessi livelli della Germania e poco meno dell'Austria che raggiunge il 9%. Il dato italiano è fornito dal rapporto dell'*Eurispes (Istituto di studi politici, economici e sociali)*, secondo il quale gli italiani che non consumano né carne né pesce, sono circa 4.200.000. *Mintel.com* rivela un grande incremento dei vegetariani anche nel Regno Unito, le cifre parlano di circa 7.700.000 individui nel 2014, equivalenti al 12% della popolazione. I Paesi meno sensibili alla questione del consumo di animali per l'alimentazione sono Francia, Spagna, Norvegia e Portogallo che presentano una stima di vegetariani intorno al 2%. La maggior parte di chi ha deciso di seguire una dieta «veg» dichiara di farlo per gli effetti positivi di queste pratiche alimentari sulla salute della persona (38,5%), mentre circa un vegetariano/vegano su cinque ha cambiato alimentazione per amore e rispetto nei confronti degli animali, e il 14,1% ha abbracciato questi regimi alimentari come filosofia di vita. A tutt'oggi solo il 3,8% dei vegani/vegetariani è mosso principalmente da valutazioni sull'impatto positivo che queste diete possono avere sull'ambiente. Per questi dati cfr. <https://veganocrudista.it/vegani-vegetariani-mondo-numeri>.

² Cfr. FRANCIONE, CHARLTON, *Mangia con consapevolezza. Analisi sulla moralità dello sfruttamento degli animali*, Logan, 2014-2015, in cui si afferma in maniera assai decisa che: "abbiamo l'obbligo morale di non imporre inutili sofferenze agli animali... siamo tutti d'accordo che la sofferenza inflitta ad animali solo perché ci procura piacere, o perché lo troviamo divertente o conveniente, non è necessaria". Gli autori sostengono quindi che non è necessario essere animalista per dimostrare che il veganismo rappresenti un obbligo morale, ma l'unica necessità è quella di riconoscere agli animali una valenza morale.

bio-centrico in cui animali umani e animali non umani possano trovare un effettivo equilibrio.

Gli esseri animali per noi umani però non rappresentano solo una fonte di sostentamento, noi umani infatti interagiamo con gli esseri animali in numerose circostanze: li cacciamo, li utilizziamo per fabbricare beni, ma anche per compiere lavori faticosi o pericolosi in nostra vece, così come per sperimentare sostanze che potrebbero essere dannose per l'uomo, ma anche semplicemente per intrattenerci. Insomma, il nostro rapporto con gli esseri animali mostra molte sfaccettature senza dimenticare che gli esseri animali sono diventati nel tempo anche 'compagni di vita' rivestendo il ruolo di animali d'affezione disciplinato da particolari regole non solo etiche o sociali ma anche giuridiche³.

³ Sulla normativa concernente gli animali d'affezione cfr. Legge 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"; Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003; Legge 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno; Ordinanza 13 giugno 2016 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"; Accordo 24 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione; Ordinanza 6 agosto 2013 e successive proroghe e modifiche "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani". Da tali previsioni derivano una serie di specifici obblighi in capo agli esseri umani legati agli animali considerati d'affezione come ad esempio: il divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d'affezione custodito, la responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio animale, l'obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio animale a causa di esche o bocconi avvelenati, l'obbligo di far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell'anagrafe entro il secondo mese di vita; ma anche fornire al proprio animale il cibo e l'acqua regolarmente e in quantità sufficiente, le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, un'adeguata possibilità di esercizio fisico e la regolare pulizia degli spazi di dimora. E' necessario anche prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale e custodirlo in modo da garantire i terzi dal rischio di aggressioni. Rispetto alla normativa italiana appare opportuno ricordare che la tutela degli animali era parte anche del Contratto di governo stipulato da 5 stelle e Lega all'inizio della loro esperienza governativa, in tale documento infatti era presente una parte dedicata ai "Reati ambientali e tutela degli animali" in cui si affermava: "E' necessario provvedere alla revisione e all'inasprimento delle leggi attuali riguardanti i reati ambientali e quelli nei confronti degli animali garantendo maggiore tutela rispetto a fatti gravi non ancora adeguatamente perseguiti e per un maggior contrasto al bracconaggio". In linea con tale previsione è stato presentato un Progetto di legge volto ad aumentare le

La varietà dei rapporti possibili tra esseri umani ed esseri animali costringe il giurista moderno a confrontarsi con il tema dell'antispecismo in un'ottica che non è più solo di protezione per gli interessi e la sensibilità umana, ma che concepisca finalmente l'essere animale quale soggetto "altro" e come tale meritevole di una autonoma tutela giuridica.

La sessione del convegno che ho avuto l'onore e il piacere di presiedere si è confrontata con molti aspetti concernenti gli *animal rights* mettendo in luce diverse criticità e suscitando importanti suggestioni a dimostrazione dell'estrema complessità della questione animale.

Nel contributo che segue il mio intento è quello di sviluppare alcuni degli spunti raccolti durante le importanti giornate del convegno completandole con una riflessione più globale sulla questione animale al fine di sottolineare la necessità della costruzione di un effettivo antispecismo giuridico, capace di fornire un'ottica biocentrica al complesso rapporto tra animali umani e animali non umani consentendo a questi ultimi di accedere alla tanto agognata soggettività elevandoli dal rango di *res* nel quale ancora oggi si trovano e che impedisce loro di godere di una specifica autonomia giuridica.

2. Filosofia e animali: dai 'bruti' all'abolizionismo, passando dai 'soggetti di una vita'

La filosofia si è confrontata con la questione animale da sempre e certamente assai prima di quanto abbiano fatto scienza e diritto. Anche la riflessione filosofica, così come quella scientifica e giuridica, parte però dal medesimo dato e cioè uno spiccato antropocentrismo volto a giustificare la totale sottomissione degli esseri animali al volere degli esseri umani.

Dal punto di vista filosofico vale la pena evidenziare come l'approccio antropocentrico trovi giustificazione sia in elementi meramente fisici, come ad esempio la posizione dell'uomo eretto e piantato sui piedi ed il possesso delle mani (Platone); che in caratteristiche psicologico-razionali, come la razionalità (Aristotele). L'ideale antropocentrico risulta suffragato anche dalla riflessione cristiana e da una lettura fortemente umanistica della Bibbia, per cui la presunta superiorità umana è sancita dal fatto che Dio ha creato «*l'uomo a sua propria immagine*» (*Genesi*, 1, 26, 28) e che solo l'uomo è dotato di un requisito fondamentale che è l'anima, testimonianza

pene in caso di maltrattamento degli esseri animali e a slegare i delitti contro gli animali dall'applicazione del decreto penale di condanna.

della sua superiorità su tutte le altre creature (Tommaso d'Aquino)⁴. Su tali presupposti si basa la definizione cartesiana degli animali quali «*bruti privi di pensiero*», creature considerate alla stregua di automi, macchine prive di intelligenza e consapevolezza.

Così come la riflessione filosofica si è confrontata per prima con la questione animale, allo stesso modo è stata anche capace, prima della scienza medica e di quella giuridica, di allontanarsi progressivamente dall'atteggiamento di chiusura verso la sensibilità animale, andando oltre il mero paradigma antropocentrico comprendendo che esso non coincide necessariamente con la condizione umana: infatti, anche se l'uomo crea l'etica, come ogni altro sistema di valori, tali 'creazioni' non sono obbligatoriamente antropocentrate, e nulla effettivamente osta all'estensione della considerazione morale anche ad altri soggetti per promuovere una visione in cui integrità umana e integrità naturale si richiamano reciprocamente.

Si collocano in quest'ottica di apertura verso la sensibilità animale le riflessioni filosofiche animaliste elaborate a partire dalla teoria della «*morale della simpatia*» che già alla metà del '700 sottolineò come gli esseri animali, nel compiere le azioni quotidiane, appaiono guidati da un certo grado di razionalità che, pur differendo da quella degli umani, è da riconoscersi come ragione e non mero istinto. Anche gli animali indirizzano le proprie azioni

⁴ Vale la pena ricordare che anche in tempi remoti c'è stato chi si è dissociato dalla maggioranza per affermare la sensibilità degli esseri animali, in tal senso cfr. PLUTARCO, *Del mangiare carne*, in *Opuscoli morali*, Firenze, 1820, tomo IV, 207 ss; PLUTARCO, *Anche le bestie sono esseri razionali*, (introduzione, testo critico, traduzione e commento a cura di Indelli), Napoli, 1995; PLUTARCO, *Le virtù degli animali* (a cura di Zinato), Venezia, 1995; PLUTARCO, *Il cibarsi di carne* (a cura di Inglese e Santese), Napoli, 1999. Si ricorda, che seppure molto lentamente, anche la religione cattolica ha modificato il suo approccio di chiusura e durante il pontificato di Giovanni Paolo II, nella «*Sollicitudo rei socialis*», il Papa ha spronato i teologi a studiare il rapporto uomo-animale, perché il credente, con una rinnovata responsabilità, deve prendere sul serio la creazione e ha il compito di custodire, coltivare e portare a compimento quanto Dio gli ha consegnato. Ancora, nel corso di un'udienza del mercoledì, nel gennaio del 1990, il Pontefice ha affermato che: «La Genesi ci mostra Dio che soffia sull'uomo il suo alito di vita. C'è dunque un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio e allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi. (...) Sotto questo aspetto l'uomo, uscito dalle mani di Dio, appare solidale con tutti gli esseri viventi». Ha ripreso dunque il passo della Bibbia ove si afferma: «c'è un solo soffio vitale per tutti. Non esiste superiorità dell'uomo rispetto alle bestie, perché tutto è vanità» (Qo 3, 19-21). Sul pensiero 'animalista' cattolico cfr. D'AGUÌ, *Gli animali nella dimensione divina*, Roma, 1984, p. 9; DAMIEN, *Gli animali, l'uomo e Dio*, Casale Monferrato, 1987; DON CANCELIANI, *Nell'arca di Noè. Religioni e animali*, Padova, 1990; DE BENEDETTI, *Uomini e animali di fronte a Dio*, in STEFANI (a cura di) *Gli animali e la Bibbia. I nostri fratelli minori*, Roma, 1994.

per evitare il dolore ed ottenere la gioia, e per questo gli umani, nei confronti degli animali, devono limitarsi alle azioni che procurano gioia⁵. Questo primo riconoscimento della capacità animale di provare dolore e sofferenza costituisce la base di partenza di una riflessione più complessa rappresentata dalla “teoria dell’utilità” che va oltre l’illuminismo razionalistico e astratto sostituendo appunto al criterio della ragione quello più concreto dell’utilità, per cui il fine principale della morale, ma anche del diritto, deve essere quello di cercare di procurare la massima felicità possibile al maggior numero di uomini, o meglio cercare di evitare al maggior numero di uomini ogni sofferenza ingiustificata. Considerando la possibilità per gli esseri animali di soffrire, l’utilitarismo afferma che così come rappresenta un dovere morale il preoccuparsi dei piaceri e delle sofferenze degli esseri umani, allo stesso modo deve esserlo per gli esseri animali⁶. Dall’idea utilitaristica che è moralmente necessario occuparsi dei piaceri e delle sofferenze anche degli esseri animali, prende spunto il c.d. ‘neoutilitarismo’⁷ che compie un passo ulteriore teorizzando l’applicazione del principio di eguaglianza al rapporto uomo-animale, poiché solo l’eguaglianza è in grado di contrastare quella subdola forma di discriminazione rappresentata dallo “specismo” che segna il confine ultimo della morale, il limite al di là del quale nessuna creatura vivente ha importanza per l’uomo. Come il razzista attribuisce maggior peso agli interessi dei membri della sua razza ed il sessista favorisce gli interessi del proprio sesso, così lo “specista” permette che gli interessi della sua specie prevalgano sugli interessi dei membri di altre specie⁸.

Ma la riflessione filosofica non si ‘accontenta’ di combattere lo specismo attraverso un’applicazione oltre la barriera della specie del principio di eguaglianza, arrivando a teorizzare la necessità di riconoscere specifici diritti soggettivi agli esseri animali, diritti ai quali corrispondono veri e propri obblighi del genere umano: è questa la “teoria del valore” basata sul fatto che i diritti si fondano sul valore inerente dell’essere che intendiamo far rientrare nella sfera morale, valore che costituisce una caratteristica oggettiva di quell’essere, tale da renderlo non solo degno di rispetto ma titolare di diritti

⁵ HUME, *Della ragione degli animali*, in REGAN, SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, p. 73.

⁶ BENTHAM, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, 1789.

⁷ SINGER, *In difesa degli animali*, Roma, 1987; IDEM, *Liberazione animale*, Milano, 2003.

⁸ Il termine “specismo” è stato coniato da RYDER che già nel 1970 aveva pubblicato un *pamphlet* dal titolo *Speciesism*, termine ripreso nei suoi lavori successivi per i quali cfr. RYDER, *The Struggle against Speciesism*, in PATERSON, RYDER, *Animal Rights. A Symposium*, London – New York, 1979; IDEM, *Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism*, Oxford, 1989.

in sé e per sé. Qualsiasi individuo, ‘animale umano’ o ‘animale non umano’, ha quindi diritto ad eguale rispetto in quanto è egualmente dotato di valore inerente, indipendente dalle valutazioni o dai desideri, dagli interessi o dalle preferenze degli altri⁹.

L’affermazione filosofica dell’esistenza di veri e propri diritti animali stigmatizza e supera il neoutilitarismo singheriano che sembra concentrarsi sul soggetto sbagliato, occupandosi dei vantaggi derivanti dalle azioni anziché dei soggetti, compromettendo in tal modo la possibilità di una tutela completa degli esseri animali, lasciandoli perennemente esposti a potenziali abusi. La teoria del valore parte invece dal principio del rispetto messo in relazione con l’innovativo concetto del “soggetto di una vita”¹⁰, in cui sono compresi anche gli esseri animali. In tal modo “*tutti gli individui che possiedono valore inerente lo possiedono in misura uguale, siano essi agenti o pazienti morali*”¹¹, gli esseri animali, così come gli esseri umani, sono dotati di facoltà intellettive, così come di credenze e desideri, cioè di veri e propri interessi meritevoli di tutela.

L’idea che anche gli esseri animali siano connotati da un valore inerente è alla base della riflessione filosofica animalista più recente che appare particolarmente concentrata, più che su paradigmi etico-morali, sulla questione eminentemente giuridica della proprietà degli esseri animali, sottolineando come il diritto occidentale manifesti una sorta di schizofrenia giuridica nel momento in cui tutela alcuni animali a cui però continua comunque a riconoscere *status* giuridico di mera proprietà¹². Ciò che viene contestato è la visione dell’animale quale oggetto, per la quale gli animali sono stati considerati tra gli indicatori della ricchezza dall’uomo e quindi mere proprietà alla pari di qualsiasi altro bene materiale¹³. In

⁹ REGAN, *I diritti animali*, Milano, 1990.

¹⁰ Il soggetto di una vita può essere così definito: “Gli individui sono soggetti-di-una-vita se sono in grado di percepire e ricordare; se hanno credenze, desideri e preferenze; se sono in grado di agire intenzionalmente in vista del soddisfacimento dei propri desideri e del conseguimento dei propri obiettivi; se sono senzienti e hanno una vita emozionale; se hanno il senso del futuro e, in particolare, del proprio futuro; se hanno un’identità psicofisica nel tempo e se sono in grado di avere esperienze di benessere individuale in un senso indipendente dalla loro utilità per gli altri e dal loro essere oggetto dell’interesse altrui”. Cfr. REGAN, *I diritti animali*, cit., p. 358.

¹¹ REGAN, *Defending Animal Rights*, Urbana - Chicago, 2001.

¹² FRANCIONE, *Animals, Property and the Law*, Philadelphia, 1995.

¹³ La considerazione degli esseri animali quali beni appare in tutta la sua contraddittorietà nelle questioni relative all’affidamento degli animali in caso di separazione tra coniugi o conviventi, casi in cui si registrano sentenze che considerano l’interesse dell’animale domestico preminente per cui esso viene affidato al coniuge o convivente con cui ha instaurato

quest'ottica si confuta anche l'assistenzialismo nei confronti degli animali in quanto espressione sostanziale dell'utilitarismo che in ultima analisi per gli abolizionisti nasconde una prospettiva di utilità e sfruttamento che consente di continuare a disporre liberamente degli esseri animali: dall'alimentazione, al divertimento, al vestire, alla sperimentazione, non garantendo una reale ed efficace tutela agli animali non umani.

Secondo questa impostazione, l'unica scelta possibile è andare oltre ogni distinzione -compresa quella costituita dalla barriera della specie- così da riconoscere agli esseri animali lo *status* di soggetti anziché quello di oggetti¹⁴.

La riflessione filosofica più recente segue dunque due strade parallele che difficilmente possono incontrarsi: da un lato il protezionismo (o assistenzialismo) animale che pur riconoscendo la soggettività animale giustifica, in alcune circostanze, l'utilizzo degli animali, a patto però che continui ad essere implementata la regolamentazione volta alla costruzione di un diritto *science-based* fondato sul benessere animale¹⁵ e dall'altro, diametralmente opposto, l'abolizionismo ai sensi del quale gli esseri umani non hanno nessun diritto morale (e nemmeno dovrebbero avere diritti legali), di utilizzare gli esseri animali¹⁶.

un legame più forte, consentendo comunque all'altro il diritto di visita (cfr. Tribunale Pescara 9 maggio 2002; Tribunale Cremona 11 maggio 2008; Tribunale Milano 11 marzo 2013; Tribunale Roma, 15 marzo 2016), ma anche pronunce che si dirigono in senso diametralmente opposto considerando l'animale quale semplice *res* (cfr. Tribunale Milano 2 marzo 2011 e Tribunale di Como 3 febbraio 2016). Altra fattispecie assai rilevante è quella relativa alla pignorabilità degli animali, rispetto alla quale si ricorda che l'articolo 77 della Legge n. 221 del dicembre 2015 ha statuito l'impignorabilità degli animali da affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o in luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali. Restano però esclusi gli animali d'affezione con fini riproduttivi e gli animali d'allevamento che ancora oggi appaiono suscettibili di essere pignorati e successivamente venduti all'asta giudiziaria quali 'beni' del debitore.

¹⁴ FRANCIONE, CHARLTON, *Mangia con consapevolezza. Analisi sulla moralità dello sfruttamento degli animali*, cit.

¹⁵ In tale ottica cfr. FRASER, WEARY, PAJOR, MILLIGAN, *A Scientific Conception Of Animal Welfare That Reflects Ethical Concerns*, in *Animal Welfare*, 3, 6, agosto 1997, p. 187, in cui si afferma "La ricerca scientifica sul benessere animale trae origine prima di tutto dall'interesse etico attorno alla qualità della vita degli animali e l'opinione pubblica guarda alla ricerca scientifica sul benessere animale come ad un punto di riferimento importante. La concezione del benessere animale impiegata pertanto deve rispecchiare da vicino questo interesse". Per l'approccio protezionista la riforma del welfare non è semplicemente una tappa intermedia sulla via dell'abolizione, ma è di per sé desiderabile e costituisce già un risultato a cui tendere. In tale ottica cfr. GARNER, *A Defense of a Broad Animal Protectionism*, in FRANCIONE, GARNER, *The Animal Rights Debate: Abolition or Regulation? (Critical Perspectives on Animals: Theory, Culture, Science, and Law)*, New York, 2010, p. 120.

¹⁶ Per la riflessione abolizionista cfr. FRANCIONE, GARNER, *The Animal Rights Debate:*

Le due visioni non appaiono conciliabili perché per gli abolizionisti l'approccio protezionista si configura come una sorta di "nuovo assistenzialismo" che produce gravi danni convincendo il pubblico che la *gentilezza* e la puntuale regolamentazione dell'uso degli animali per specifiche necessità umane lo renda giustificabile. Nell'ottica abolizionista invece la modifica delle condizioni di vita degli esseri animali al fine di aumentare il loro benessere è in realtà controproducente e ciò che va mutato radicalmente è lo *status* di proprietà degli animali. In altre parole, al fine di tutelare gli esseri animali è essenziale non tanto intervenire per migliorarne la qualità di vita, bensì cessare immediatamente di utilizzarli. Il compito degli esseri umani pertanto è quello di agire in modo che venga posto fine a qualsiasi uso di esseri animali poiché gli animali non possono ottenere questo risultato da soli e quindi spetta agli esseri umani 'fare la rivoluzione' al loro posto, soprattutto considerando che la società continua a rivendicare il dominio sugli animali con argomentazioni differenti a seconda del contesto e della latitudine.

La riflessione filosofica ha dunque abbandonato la considerazione degli esseri animali quali 'bruti privi di pensiero' fino a giungere a posizioni 'estreme' di abolizionismo rispetto a qualsiasi uso degli stessi.

La ricostruzione effettuata, seppure senza pretesa di esaustività, evidenzia come il dibattito filosofico sulla questione animale sia stato lungamente dominato quasi del tutto dalle osservazioni dei filosofi morali e sostanzialmente trascurato dalla filosofia politica che ha infatti cominciato solo recentemente ad occuparsi della questione animale elaborando una sorta di "svolta politica" nell'etica animale cercando soprattutto di verificare se esista un sistema politico maggiormente consona alla protezione degli esseri animali e dunque potenzialmente favorevole al loro riconoscimento quali soggetti del diritto¹⁷. Certamente questo percorso è appena agli inizi

Abolition or Regulation? (Critical Perspectives on Animals: Theory, Culture, Science, and Law), cit.; ed anche FRANCIONE, CHARLTON, *Mangia con consapevolezza. Analisi sulla moralità dello sfruttamento degli animali*, cit. in cui si afferma decisamente la necessità di abbandonare lo sfruttamento degli esseri animali quali prodotti alimentari e pure BEST, *Liberazione animale. La rivoluzione del 21° secolo*, Aprilia, 2017.

¹⁷ Sulla svolta della filosofia politica rispetto alla questione animale cfr. NIBERT, *Animal Rights/Human Rights: Entanglements of Oppression and Liberation*, Lanham, 2002; GARNER, O'SULLIVAN (eds.), *The political turn in Animal Ethics*, Lanham, 2016 e CAFFO, *Il maiale non fa la rivoluzione. Il nuovo manifesto per un antispecismo debole*, Milano, 2016 in cui l'autore tratteggia un interessante dialogo tra l'antispecismo debole e quello politico, queste due posizioni appaiono contrapposte ma in dialogo tra loro, l'antispecismo debole rimprovera all'antispecismo politico di ritenere necessaria la liberazione animale poiché implica la liberazione umana e per questo ogni movimento di liberazione sociale dovrebbe farsi carico

ma potrebbe costituire un cambiamento importante mettendo in relazione la riflessione filosofica con quella giuridica e favorendo la costruzione di una legislazione sensibile e rispettosa verso la questione animale senza tuttavia abbracciare il fondamentalismo abolizionista difficilmente conciliabile con la centralità dell'essere umano nella costruzione giuridica. Effettivamente le riflessioni filosofiche abolizionistiche, come spesso accade quando si sposa una posizione decisamente rigida se non oltranzista, appaiono destinate a rimanere confinate nel dibattito filosofico morale e assai difficilmente trasferibili a quello giuridico poiché non basta affermare una valenza morale degli esseri animali per stabilire l'obbligatorietà giuridica del veganismo o l'abolizione di qualsiasi utilizzo degli stessi per fini umani; certo ci si può continuare a muovere su un piano meramente morale ma, se si vuole modificare realmente lo *status* degli esseri animali, allora è necessario superare l'approccio legato alla sola etica e confrontarsi con il fatto che è l'essere umano che crea l'etica così come i sistemi giuridici e quindi non costruirà sistemi "contro" l'uomo, è quindi il punto di partenza a non apparire condivisibile poiché per realizzare la soggettività animale non è necessario (e soprattutto non è né probabile, né possibile) cancellare quella umana, ma la strada da percorrere è quella di verificare quali caratteristiche giuridiche possano concretamente essere applicate agli esseri animali al fine di renderli soggetti di diritto. In caso contrario, il rischio è che ad una costruzione morale rigida e velleitaria non corrisponda in realtà alcun progresso nella condizione degli esseri animali e ci si continui solo a confrontare con ciò che sarebbe giusto fare rimanendo ancorati nella pratica ad un deciso antropocentrismo. A tale proposito gli antispecisti abolizionisti non dovrebbero tanto presentarsi come "non mangiatori di qualcosa", sibbene come portatori di un'idea diversa di mondo; il movimento antispecista dovrebbe insomma diffondere l'idea che una società non più costruita sullo sfruttamento animale è possibile ed anzi auspicabile, e se è utopico costringere la maggioranza degli individui al vegetarianesimo è invece realizzabile la diffusione di una visione nuova del rapporto tra esseri umani ed esseri non umani, un rapporto non più configurabile quale rapporto di dominio bensì volto a creare un nuovo equilibrio biocentrico capace di valorizzare esseri umani ed esseri animali da sempre uniti da un comune destino ontologico¹⁸.

della causa antispecista legando situazioni assai diverse e dando per scontato che da una liberazione ne consegua necessariamente un'altra. L'autore mira a fare emergere una proposta nuova volta ad un ripensamento generale del posto dell'uomo nel pianeta, un approccio specifico e non la costruzione di un'etica generale.

¹⁸ In tale ottica particolarmente importante appare il nuovo Rapporto (agosto 2019) dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) cioè il comitato scientifico

3. *L'approccio giuridico alla questione animale.*

Esaminando l'evoluzione del pensiero filosofico rispetto alla questione animale risulta evidente, almeno per una parte della dottrina, la tendenza alla radicalizzazione della riflessione antispecista, al fine di dimostrare che quella dell'*homo sapiens* è la specie dominante in quanto violenta, assassina e autodistruttiva e che ciò che per l'uomo rappresenta 'progresso' per gli esseri animali è invece 'regresso', la scienza è sostanzialmente sadismo, l'umanesimo è barbarie ed i lumi della ragione portano tenebre e follia¹⁹. In effetti questa radicalizzazione appare alquanto sterile, utopica ed incapace di condurre all'affermazione di un nuovo ordine biocentrico che è l'unico traguardo realistico a cui tendere se si vuole riconoscere soggettività agli esseri animali elevandoli finalmente dal rango di *res* a quello di soggetti. In quest'ottica, la riflessione giuridica per poter costruire un serio antispecismo giuridico (a tutt'oggi solo abbozzato) dovrebbe invece considerare con attenzione la dottrina filosofica protezionista capace di coniugare il riconoscimento della soggettività animale con il permanere di alcuni

dell'ONU per il clima, in cui si rivela che l'intero settore alimentare globale contribuisce a circa il 25-30% delle emissioni di gas serra del pianeta. In particolare, il metano prodotto dagli allevamenti di bovini costituisce, insieme alle risaie, la metà di tutto quello rilasciato nell'atmosfera. Per questo il rapporto suggerisce l'adozione di "diete sane e sostenibili, come quelle a base di cereali, legumi, noci e semi, offre grandi opportunità per ridurre i gas serra", poiché si calcola che un cambiamento radicale in tal senso potrebbe liberare milioni di chilometri quadrati dallo sfruttamento intensivo. In questo modo si ridurrebbero le emissioni di CO₂ di circa sei miliardi di tonnellate l'anno rispetto ai livelli attuali e ciò è di particolare importanza poiché se entro i prossimi 12 anni non diminuiamo sostanzialmente i gas serra rilasciati nell'atmosfera, il riscaldamento globale è destinato a causare una crisi alimentare irreversibile entro il 2050. Nutrire una popolazione mondiale di 10 miliardi sarà infatti possibile ma solo modificando il modo in cui mangiamo e il modo in cui produciamo cibo. Hans-Otto Pörtner, uno dei membri del gruppo di lavoro dell'IPCC afferma: "Non vogliamo dire alle persone cosa devono mangiare, ma rappresenterebbe senza dubbio un beneficio, sia per il clima che per la salute umana, se la popolazione dei paesi ricchi consumasse meno carne, e se i politici creassero incentivi appropriati per raggiungere questo scopo". In quest'ottica, pur rispettando l'autonomia dei singoli, i governi dovrebbero agire per informare l'opinione pubblica e sollecitare un cambio verso un'alimentazione a base vegetale, che rappresenta la scelta migliore per tutelare il pianeta, gli animali e anche noi stessi. Per una lettura integrale dello studio cfr. <https://www.ipcc.ch/report/srccl/>.

¹⁹ "Abbiamo ridotto in schiavitù il resto della creazione animale e abbiamo trattato così malamente i nostri lontani cugini, siano essi coperti di piume o pelliccia, che se fossero in grado di formulare una religione, senza dubbio dipingerebbero il diavolo in fogge umane", sono queste le parole con cui si esprime rispetto al rapporto uomo-animale INGE in VAN BAUMER (a cura di), *Main Currents of Western Thought*, Connecticut, 1978, p. 774. Nello stesso senso le riflessioni di BEST, *Liberazione animale. La rivoluzione del 21° secolo*, cit.

impieghi da parte degli esseri umani degli animali stessi, impieghi però sempre più circoscritti e regolamentati nell'ottica del benessere animale e di un equilibrio biocentrico.

La costruzione di un convincente antispecismo giuridico appare però ancora lontana poiché un esame dei diversi sistemi giuridici esistenti dimostra, nella maggior parte dei casi, come il pensiero giuridico sia rimasto sostanzialmente ancorato a posizioni difensive della prerogativa umana, laddove proprio il diritto potrebbe (o meglio dovrebbe) costituire lo strumento per abbandonare l'autoreferenzialità antropocentrica e affermare una considerazione nuova degli esseri animali, non in un'ottica protezionistica volta a preservare interessi umani presenti e futuri, ma al fine di riconoscere la dignità degli esseri animali non umani.

L'approccio 'difensivo' del diritto appare tutt'oggi legato alla già menzionata considerazione cartesiana degli animali quali esseri mancanti di razionalità, in grado di agire solo in base all'istinto, esseri che non possono comprendere ed utilizzare a proprio vantaggio eventuali riconoscimenti giuridici in quanto privi delle facoltà intellettive tipiche umane e della capacità di linguaggio: per questo non appare né utile e tantomeno necessario riconoscere loro soggettività giuridica. Questo tipo di ragionamento però appare alquanto pericoloso, considerare la consapevolezza di sé e la capacità linguistica caratteristiche necessarie per essere 'soggetti del diritto' conduce infatti al paradosso per cui gli stessi esseri umani mancanti di tali facoltà potrebbero risultare privi di tutela giuridica. Ci si riferisce ai c.d. esseri umani non propriamente 'paradigmatici', i quali, anche quando non sono in grado di reclamare i propri diritti ed avanzare pretese, sono comunque dotati di capacità giuridica e titolari *a fortiori* di veri e propri diritti per l'utilizzo dei quali vengono, ove necessario, coadiuvati da apposite figure quali tutori e curatori²⁰. L'eguale considerazione giuridica di esseri umani paradigmatici e non paradigmatici consegue all'applicazione del principio di eguaglianza, per cui la sistematica esclusione degli esseri animali dai soggetti del diritto in quanto esseri non paradigmatici confligge con tale principio considerando il trattamento riservato ad altri esseri non paradigmatici che hanno però natura umana.

Le resistenze giuridiche al riconoscimento della soggettività animale emergono anche rispetto al novero dei diritti eventualmente ascrivibili agli esseri animali, ostacolo tuttavia pretestuoso e facilmente superabile se ci si concentra sui diritti della personalità – cioè quelli congiunti agli interessi di

²⁰ A tale proposito cfr. ANSTÖTZ, *Gli umani con gravi disabilità mentali e i grandi antropoidi: un confronto*, in CAVALIERI, SINGER (a cura di), *Il progetto grande scimmia. Eguaglianza oltre i confini della specie umana*, Milano, 1994, p. 189.

cui esseri umani non paradigmatici ed anche esseri animali sono portatori – diritti numericamente limitati e di facile definizione tra cui spicca il diritto alla vita che trova quale suo fondamento i desideri, gli scopi e le diverse propensioni e preferenze che appartengono ad ogni essere vivente. E' pur vero che il diritto alla vita degli esseri animali si presenta allo stato attuale quale diritto relativo, un diritto *prima facie*, non assoluto, in quanto esistono delle circostanze in cui esso può essere disatteso, poiché il bilanciamento con alcuni interessi umani comporta inevitabilmente la soggezione del primo ai secondi, ma la relativizzazione del diritto alla vita animale non dovrebbe tradursi nel rimettere l'esistenza animale alla completa discrezionalità umana, bensì comporterebbe la determinazione di un contenuto minimo inviolabile, in nessun caso sacrificabile, stabilendo con chiarezza quali interessi umani in eventuale conflitto con quelli animali sono destinati a prevalere, assicurando in tal modo agli esseri animali una vita dignitosa, libera il più possibile da inutili sofferenze e consona alle loro caratteristiche etologiche²¹.

Raggiungere questo punto di equilibrio tra interessi differenti di specie diverse dovrebbe costituire l'obiettivo dei giuristi moderni, finalmente capaci di abbandonare il rassicurante antropocentrismo giuridico per procedere all'ampliamento della categoria dei diritti oltre la barriera della specie, al fine di costruire un sistema normativo nuovo in cui accanto alla giuridicità umana si affianchi quella animale, poiché è solo all'idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi.

La realizzazione dell'antispecismo giuridico attraverso l'ampliamento dei diritti al di là della barriera della specie non sembra aver trovato finora effettiva concretizzazione nel nostro diritto positivo, nemmeno con la legislazione

²¹ La possibilità di 'relativizzare' dal punto di vista giuridico il diritto alla vita non deve essere considerata con sospetto poiché tale relativizzazione esiste già, seppure con i dovuti accorgimenti, per quanto concerne la vita umana. Come noto, la Costituzione italiana non prevede una disposizione che riconosce espressamente il diritto alla vita, poiché le nostre madri e padri Costituenti - analogamente a quanto avvenuto rispetto alla "dignità umana" - non hanno voluto sintetizzare in un'unica previsione concetti che appartengono, come ha ricordato la Consulta con la Sentenza n. 1146 del 1988, "all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione". Ciò comporta che la tutela del diritto alla vita, come in molte occasioni ha affermato la Corte costituzionale, si deve considerare insita nella nostra Carta fondamentale e, in particolare, garantita nell'articolo 2 da cui si desume che tale diritto, inteso nella sua estensione più lata, è da iscriversi tra i diritti inviolabili. Il riconoscimento del diritto alla vita a livello statale ed internazionale non impedisce però il suo temperamento in diverse ipotesi che vanno dalla pena di morte, all'esercizio del diritto di difesa, all'interruzione della gravidanza fino all'esercizio dell'autodeterminazione per porre fine ad un'esistenza non considerata più dignitosa e consona rispetto alla natura umana. Il diritto alla vita quindi, seppure primo tra i diritti inviolabili presenta profili di 'violabilità' legalizzata anche per lo stesso essere umano.

più recente e progredita che, in ultima analisi, mantiene un'impostazione antropocentrica o al massimo protezionistica-compassionevole. Certamente il nostro ordinamento giuridico ha compiuto una positiva evoluzione nell'ambito del trattamento riservato agli esseri animali manifestando progressivamente una visione più attenta ai loro bisogni, ma tale cammino non è giunto, almeno fino a questo momento, ad affermare una reale soggettività giuridica animale.

L'esame del diritto positivo italiano contemporaneo dimostra immediatamente la grande distanza che ci separa dalle prime previsioni elaborate in materia, tra le quali si ricorda il Codice Zanardelli del 1889, che all'articolo 491 affermava: "Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda. (...) Alla stessa pena soggiace anche colui il quale per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo", evidenziando senza ombra di dubbio un'ottica decisamente antropocentrica, poiché la preoccupazione del Legislatore di fine Ottocento era indirizzata non a garantire il benessere degli esseri animali, bensì a non offendere la sensibilità umana. Anche il successivo Codice Rocco del 1930, all'articolo 727 riproponeva questa statuizione, collocando tale previsione – che avrebbe dovuto riguardare la protezione degli animali – fra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Proprio l'articolo 727 del Codice penale è stato oggetto di una continua e costante elaborazione dottrinale, giurisprudenziale ed anche legislativa come dimostra la Legge n. 473 del 1993 alla quale si deve la definizione più precisa del reato di maltrattamento degli animali, con la previsione di un collegamento tra i comportamenti che costituiscono maltrattamenti e le caratteristiche etologiche degli animali, per cui ogni animale deve essere considerato, rispetto al comportamento posto in essere, a seconda delle proprie peculiari peculiarità e conseguentemente non esiste più un concetto teorico generico di maltrattamento ma l'atto che colpisce l'animale va valutato rispetto agli effetti che produce per quello specifico animale. Ancora, fondamentale appare la Legge n. 189 del 2004, contenente "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*", che rimane tuttora il principale riferimento normativo nella definizione dello *status* animale nel nostro ordinamento. Con l'entrata in vigore della legge del 2004 si introduce il principio ai sensi del quale i reati commessi a danno degli animali non rientrano più nell'ambito dei crimini contro la proprietà o riguardanti la polizia dei

costumi, ma hanno un proprio specifico oggetto ed esigono un titolo apposito. Certamente l'inedita denominazione di questa tipologia di illeciti rubricati quali "*delitti contro il sentimento per gli animali*" dimostra ancora una visione antropocentrica e l'articolo 727 del Codice Penale rimane comunque nell'ambito delle "*Contravvenzioni concernenti la Polizia dei costumi*"; tuttavia il nuovo Titolo, oltre a scorporare una parte del vecchio 727, introduce fattispecie di notevole interesse, superando finalmente la distinzione tra uccisione di animale altrui e maltrattamento o uccisione di animale proprio, eliminando anche la lacuna relativa all'uccisione di animali di nessuno (o *res nullius*). In particolare, rispetto all'uccisione degli animali l'articolo 544-*bis* ricalca, almeno in parte, le previsioni adottate per l'omicidio degli esseri umani (articolo 575 C.p.), stabilendo che: "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi"²². L'animale diviene così effettivamente il soggetto passivo del reato e non più solo un mero referente indiretto di diritti altrui. La condotta sanzionata dalla nuova previsione deve però, a differenza di quanto stabilito dalla disciplina 'umana', essere caratterizzata dagli elementi della crudeltà e della mancanza di necessità, anche se vale la pena evidenziare come i due elementi non vengano considerati in maniera unitaria, per cui si può dedurre che anche nel caso di c.d. condotte 'necessarie' di uccisione dell'animale (come ad esempio le tecniche relative alla macellazione per l'alimentazione umana o quelle legate alla sperimentazione), queste non potranno mai essere realizzate con crudeltà, perché in questo caso la necessità non appare sufficiente ad eliminare la punibilità penale della crudeltà.

La Legge del 2004 costituisce ancora oggi il punto di arrivo del diritto italiano rispetto alla questione animale, malgrado siano infatti passati 15 anni non si registrano in materia interventi normativi di ampio respiro ma solo singole disposizioni mirate e soprattutto legate all'attuazione della normativa europea da sempre sensibile rispetto alla questione animale. Il Legislatore nazionale sembra quindi preferire 'accodarsi' alle sollecitazioni europee piuttosto che elaborare autonomamente una disciplina giuridica antispecista volta a riconoscere soggettività giuridica agli esseri animali.

Rispetto alle sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea si segnala come da lungo tempo essa manifesti una 'vocazione animalista', evidenziabile già dal 1991 quando a Maastricht venne approvata una Dichiarazione sulla protezione degli animali, in cui, per la prima volta, si riconosceva agli esseri

²² Si ricorda che la pena è stata modificata e inasprita '*da quattro mesi a due anni*' dall'art. 3, comma 1°, della Legge 4 novembre 2010, n. 201 con cui è stata ratificata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987.

animali la qualità di esseri senzienti e non più di meri prodotti agricoli.

L'anno decisivo del diritto europeo rispetto alla questione animale è però il 2009, anno in cui entra in vigore il Trattato di Lisbona che all'articolo 13 prevede: "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di *benessere degli animali in quanto esseri senzienti*, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale". Gli animali sono dunque definiti in un Trattato europeo quali 'esseri senzienti', ma questo fondamentale riconoscimento può assumere significati giuridici diversi soprattutto perchè lo stesso articolo 13 appare contraddistinto da un forte spirito di compromesso in quanto coniuga l'affermazione della 'senzietà animale' con il mantenimento in essere di fenomeni discutibili ed altamente problematici, come le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume.

E' dunque evidente che nemmeno l'articolo 13 del Trattato di Lisbona è riuscito ad affermare effettivamente la soggettività giuridica degli esseri animali, anche se questa disposizione ha comunque il merito di avere dichiarato l'esistenza della 'senzietà' animale, incentivando future iniziative legislative maggiormente garantiste nei confronti degli esseri animali, sia a livello degli Stati membri, che a livello di legislazione europea.

Il 2009 costituisce un momento fondamentale nell'evoluzione giuridica della considerazione animale non solo per l'articolo 13 del Trattato che, come sottolineato, lascia aperti molti dubbi, ma anche e anzi forse soprattutto per l'approvazione del Regolamento CE n. 1223 al quale si deve la graduale ed infine totale eliminazione della possibilità di effettuare test sugli esseri animali per i prodotti cosmetici in Europa²³. La nuova regolamentazione vieta le sperimentazioni che coinvolgono gli animali sia per i prodotti finiti che per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti che andranno a formare il prodotto finito; il Regolamento vieta altresì l'importazione e l'immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale e anche di quei prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione animale. L'innovazione è stata certamente di estrema rilevanza seppure i test che coinvolgono gli esseri animali legati anche trasversalmente alla

²³ Sulla sperimentazione in materia di cosmetici cfr. RESCIGNO, *Il divieto degli animal testing cosmetici: un passo avanti verso la soggettività animale?*, in ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica*, Roma, 2014, p. 45.

produzione di cosmetici non sono del tutto scomparsi come evidenziato dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del marzo 2013 relativa al divieto della sperimentazione animale e di immissione sul mercato e sullo stato dei metodi alternativi nel settore dei prodotti cosmetici²⁴ e soprattutto come testimoniato dalla Sentenza del 21 settembre 2016 della Corte di Giustizia del Lussemburgo²⁵.

Oltre alla sperimentazione cosmetica, altro grande settore che vede l'involontario coinvolgimento degli esseri animali è quello della sperimentazione medico-farmaceutica e anche in questo ambito si rinviene una regolamentazione da parte dell'Unione attraverso la Direttiva Europea n. 63 del 2010 relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici che rielabora e sostituisce la precedente Direttiva 1986/609 CEE²⁶. L'obiettivo della nuova Direttiva è quello di rafforzare la tutela degli animali

²⁴ La Comunicazione del 2013 afferma che “la maggior parte degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici è impiegata anche in molti altri prodotti di consumo e industriali, quali ad esempio i prodotti farmaceutici, i detersivi e i prodotti alimentari, e la sperimentazione animale può essere necessaria per garantire il rispetto del quadro giuridico applicabile a tali prodotti” ed anche che “gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici saranno in genere soggetti anche agli obblighi orizzontali previsti dal regolamento Reach e la sperimentazione animale può, in ultima istanza, essere necessaria per completare i rispettivi dati”.

²⁵ La Corte del Lussemburgo nel 2016 doveva valutare se i test sugli animali fatti eseguire “a fini commerciali” per vendere cosmetici in Cina e in Giappone (due paesi che richiedono obbligatoriamente test animali per i cosmetici) fossero equiparabili ai test animali accettabili in Europa, dove però quando vengono eseguiti, non hanno scopo commerciale bensì scopo di “sicurezza” ed entro “quadri normativi” specifici e diversi da quelli direttamente attinenti ai cosmetici. Rispetto a tale questione la Corte ha deciso che i test eseguiti sugli animali all'estero al fine di commercializzare cosmetici in Cina o in Giappone non sono assimilabili a quelli eventualmente eseguiti in Europa allo scopo di salvaguardare la sicurezza del consumatore europeo, per cui è possibile, ma non obbligatorio, proibire la vendita di quei cosmetici all'interno della Unione.

²⁶ Sulla sperimentazione animale prima e dopo la Direttiva del 2010 cfr. CIABURRI, *La sperimentazione sugli animali*, Bologna, 1956; RYDER, *Experiments on Animals*, in GODLOVITCH, GODLOVITCH, HARRIS (eds.), *Animal, Men and Morals: an enquiry into the maltreatment of non-humans*, London, 1971; GARATTINI, *Problemi della vivisezione*, Atti del Convegno *Necessità e limiti della sperimentazione scientifica su animali. Aspetti etici e zoofili, tecnici, scientifici, didattici, legislativi*, Milano, 1972; RYDER, *Victims of Science*, London, 1975; RYDER, *Esperimenti sugli animali*, in REGAN, SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, cit., p. 41; GARATTINI, *La sperimentazione animale è tuttora necessaria per la salute degli uomini*, in *Federazione Medica*, 1, gennaio 1991, p. 9; LOMBARDI VALLAURI, *L'obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex-vivisezione (Legge 12 ottobre 1993 n. 413)*, in MANNUCCI, TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, p. 271; PAVONE, *Animal Experimentation and Animal Welfare in the Context of the European Union: Reflections on the Directive 2010/63/EU and its Transposition in Italy*, in *Rivista di BioDiritto*, 2, 2015, p. 75.

utilizzati per scopi scientifici e sperimentali migliorandone il benessere attraverso l'affermazione del principio delle tre R e cioè: sostituzione (*replacement*), riduzione (*reduction*) e perfezionamento (*refinement*)²⁷.

Si segnala come il recepimento di tale Direttiva nel nostro ordinamento abbia causato diversi problemi senza esaudire i desiderata né dei fautori della sperimentazione animale, né tantomeno di chi propende per una progressiva riduzione se non eliminazione della stessa. Il Decreto Legislativo n. 26 del 2014, che recepisce la Direttiva del 2010, inasprisce infatti alcune delle previsioni europee attraverso l'introduzione di una serie di specifici limiti tra i quali ad esempio il divieto di uso di animali nei corsi universitari per biologi, farmacisti e biotecnologi, con l'eccezione degli studenti di medicina e veterinaria; il divieto di utilizzo di animali nella ricerca sugli organi per gli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso (droga, tabacco, alcool), e ancora la proibizione relativa all'allevamento di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione sul suolo nazionale, interdizione che non impedisce però il ricorso all'utilizzo di animali provenienti da altre nazioni e che per questo potrebbe paradossalmente trasformarsi in un boomerang rispetto alla tutela degli esseri animali, poiché gli allevamenti di provenienza possono utilizzare metodi considerati inaccettabili per noi ma non sono né controllabili né tantomeno ispezionabili, ed ancora, è opportuno ricordare come il trasporto degli animali sia in ogni caso causa di forte stress per gli stessi.

Le proibizioni relative alle ricerche sugli animali per le sostanze d'abuso e per gli xenotrapianti, ai sensi dell'articolo 42, dovevano entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, ma il 14 febbraio 2017 la Commissione Affari Costituzionale del Senato ha approvato a maggioranza l'*emendamento De Biasi-Cattaneo* che ha concesso 3 anni di proroga spostando lo stop definitivo al 2020 anche se i ricercatori chiedevano una moratoria ben più lunga o la cancellazione definitiva, mentre, all'opposto, gli animalisti spingevano per

²⁷ Sul principio delle 3 R cfr. RUSSELL, BURCH, *The Principles of Human Experimental Technique*, London, 1959. Questo principio venne enunciato nel 1959 da Russel e Burch e nel 1992 fu ristampata un'edizione speciale del testo originale, per il notevole interesse sollevato dalle idee espresse presso la comunità scientifica. Nel saggio, Russell e Burch proposero un nuovo approccio scientifico volto a migliorare il trattamento degli animali da laboratorio e, nel contempo, a promuovere la qualità della ricerca negli studi che fanno uso di animali. Presentarono e diedero una definizione dei termini *replacement*, *reduction* e *refinement*, in seguito divenuti noti come "alternative" o "metodi alternativi" volti a ridurre al minimo l'eventuale dolore e sofferenza animale nella ricerca biomedica. Il principio delle 3 R afferma dunque la necessità per ogni sperimentazione animale, della verifica di metodi alternativi per sostituire (*replace*) gli animali; e/o per ridurre (*reduce*) al minimo il numero di animali impiegati e/o per migliorare (*refine*) le condizioni degli animali che devono essere necessariamente utilizzati, minimizzando lo stress e il dolore.

rendere immediatamente operativi e permanenti tali divieti²⁸. Da ultimo, si segnala che il Decreto Milleproroghe del dicembre 2019 ha posticipato fino al 2022 la validità della moratoria sugli xenotrapianti che era in scadenza al 1° gennaio del 2020.

Infine, il Decreto si occupa anche dello sviluppo, convalida, accettazione e applicazione dei “metodi alternativi”, cioè tutte quelle procedure volte a ridurre e/o evitare il ricorso all'utilizzo di animali nella sperimentazione scientifica²⁹.

La vicenda del recepimento della Direttiva sulla sperimentazione del 2010 è certamente emblematica di una questione animale sostanzialmente irrisolta, l'Europa che da un lato definisce gli esseri animali quali esseri senzienti, dall'altro giudica il recepimento effettuato dal nostro Paese eccessivamente ‘soft’ e ci ‘invita’ a conformare la nostra normativa a quella degli altri Stati europei³⁰. Il Legislatore italiano appare incerto, in bilico tra le attuali previsioni europee e le normative nazionali precedenti tra le quali si ricorda la Legge n. 413 del 1993 di fondamentale importanza nella previsione dell'obiezione di coscienza nelle pratiche di sperimentazione animale.

²⁸ Veniva invece confermata la scadenza del primo gennaio 2017 per tutti gli stabilimenti di allevamento, di fornitura e di utilizzazione che devono possedere i requisiti previsti dall'allegato III del Decreto n. 26/2014 sezione I e II (Art.22). Era infatti stato concesso un periodo di adeguamento affinché gli impianti e le attrezzature fossero idonei alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle relative attività. Ancora il Decreto ha previsto che alla scadenza del 10 novembre 2017 tutti gli animali allevati possono essere utilizzati unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati, tuttavia i primati non umani elencati nell'allegato II e alle date qui stabilite, possono essere impiegati nelle procedure solo se discendono da primati non umani allevati in cattività o provengono da colonie autosufficienti (animali allevati all'interno della stessa colonia o provengono da altre colonie, ma non sono prelevati allo stato selvatico e sono abituati alla presenza umana).

²⁹ A tale proposito, secondo i dati relativi al 2016, il numero di animali usati per fini sperimentali risultava in aumento rispetto al periodo precedente (cfr. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 60, del 13 marzo 2018, contenente i dati statistici sull'utilizzo di animali a fini scientifici relativi all'anno 2016); mentre l'ultima pubblicazione relativa al 2017 evidenzia una lieve diminuzione degli animali usati ai fini sperimentali (cfr. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28, del 2 febbraio 2019, contenente i dati statistici sull'utilizzo di animali a fini scientifici relativi all'anno 2017).

³⁰ Sulla non conformità del recepimento italiano della Direttiva del 2010 si segnala la Procedura di infrazione 2016/2013 ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Rispetto a tale procedura, nel marzo 2019, la XII^a Commissione Igiene e Sanità del Senato, ha approvato la relazione programmatica 2019 del Ministero degli Affari Europei, con cui l'Italia si impegna a superare la non conforme applicazione della Direttiva così da evitare sanzioni e ad implementare le misure alternative alla sperimentazione sugli animali, “nel rispetto della normativa europea e in una prospettiva di equilibrio tra le esigenze della ricerca scientifica e quelle della protezione degli animali”. Dopo tale approvazione la procedura d'infrazione sembra quindi scongiurata.

Tale previsione consente infatti a medici, ricercatori e a tutto il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici di strutture pubbliche e private, nonché agli studenti universitari interessati, di dichiarare la propria obiezione di coscienza al fine di non prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale e così facendo rappresenta uno dei provvedimenti più lungimiranti del nostro diritto in merito alla questione animale. L'obiezione di coscienza rispetto alla sperimentazione animale apre una riflessione su quale possa essere il vero soggetto tutelato dalla legge in questione, ossia se la normativa si proponga di salvaguardare la coscienza del singolo essere umano turbato dalla sperimentazione, per cui il valore soggettivo rilevante sarebbe la coscienza umana e il suo inviolabile diritto di esprimersi, o invece se la preoccupazione del Legislatore del 1993 vada oltre il mero dato antropocentrico e voglia proteggere l'essere animale da angoscia e dolore. Se si abbraccia questa ultima interpretazione, ne deriva che la sperimentazione animale è legittima solo quando indispensabile a tutelare la vita e la salute dell'uomo, rientrando, dunque, tra i doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e, in particolare, tra i servizi essenziali che lo Stato (in questo caso *ex* articolo 32 della Costituzione) deve assicurare; per cui la legge ammette l'obiezione di coscienza all'adempimento di un dovere costituzionalmente garantito e, quindi, inderogabile, solo per tutelare un altro bene, anch'esso di altissimo rango. Se leggiamo la norma con questa lente allora l'oggetto della obiezione non è la dignità dell'obiettore, bensì quella dell'animale e questa previsione deve essere collocata nell'ambito delle norme poste a tutela degli esseri animali e non di quelle legate alla tutela dell'esercizio della libertà di pensiero, coscienza e religione degli esseri umani. In tal senso, questa previsione dimostra che è possibile prendere le distanze sia dal c.d. dominio umano che non reputa gli esseri animali come soggetti di interessi, che dalla concezione della priorità dell'interesse umano per cui gli interessi animali sono sempre e comunque secondari rispetto a quelli umani.

L'ottica nuova che dovrebbe affermarsi è quella per cui la legittimità della sperimentazione deriva dal fatto che essa venga effettivamente condotta per raggiungere finalità la cui importanza è reputata senza dubbio -dalla maggioranza della comunità scientifica- necessaria per bilanciare il peso della sofferenza animale. La tecnica del bilanciamento giuridico non parte dal presupposto che gli interessi umani siano sempre e comunque prevalenti rispetto a quelli animali, ma evidenzia l'esistenza di particolari circostanze in cui, come nel caso degli stessi diritti umani, appare doveroso bilanciare

gli interessi in discussione e scegliere quello che nella singola situazione concreta debba prevalere. Il compito della ricerca dovrebbe dunque essere quello di riconoscere quando si è effettivamente in presenza di un superiore interesse umano non altrimenti realizzabile e allo stesso tempo adoperarsi per ampliare costantemente la ricerca alternativa che riduce la necessità di servirsi degli esseri animali.

Il timore per le possibili sanzioni europee ha convinto il Legislatore italiano a muoversi verso una più puntuale trasposizione della normativa europea in tema di sperimentazione animale, tuttavia si auspica che la comune visione europea non causi la cancellazione delle importanti conquiste di civiltà giuridica già affermatesi nel nostro Paese e che sia possibile coniugare ricerca scientifica e senzietà degli esseri animali perché quanto espresso dall'articolo 13 del Trattato di Lisbona non rimanga solo una mera dichiarazione di principio.

4. La costruzione dell'antispesismo giuridico attraverso la soggettività animale

La ricognizione effettuata ha evidenziato un quadro giuridico non del tutto chiaro nel quale gli esseri animali sembrano collocati in una sorta di 'limbo giuridico', definiti infatti quali 'esseri senzienti' dal Trattato di Lisbona, non sono però detentori di una reale soggettività giuridica, senza la quale continuano, in ultima analisi a restare nella condizione di *res*, o per meglio dire in quella giuridicamente indefinibile di 'res senzienti'.

Il compito del diritto dovrebbe dunque essere quello di dare vita ad un convincente antispesismo giuridico che vada oltre le riflessioni filosofiche oltranziste consentendo infine agli esseri animali di evolvere da *res* a soggetti, ma resta il dilemma di come tale missione possa essere portata a termine. Una possibilità potrebbe essere quella dell'affermazione costituzionale della dignità animale, soluzione normativa che conferirebbe senza dubbio un convincente substrato giuridico alla soggettività animale. Una revisione costituzionale inaugurerebbe una nuova fase nel rapporto essere umano-ambiente-essere animale: passando dalle mere politiche protezionistiche di tutela e di preservazione nell'interesse delle generazioni future, alla condivisione di un destino comune ontologicamente e giuridicamente parlando, perché la valorizzazione costituzionale dell'ambiente e l'affermazione della soggettività animale completerebbero e realizzerebbero il principio di eguaglianza divenendo anche parametro fondamentale del grado di civiltà giuridica del

nostro Paese³¹. L'affermazione costituzionale della dignità animale porterebbe a compimento il lungo cammino giuridico che ha riguardato gli esseri animali 'trasformandoli' infine da *res* a soggetti, nell'ambito di un'ottica biocentrica senza mettere tuttavia in pericolo l'impianto costituzionale in quanto la dignità animale comunque identificherebbe qualcosa di differente rispetto a quella umana: si realizzerebbe non già un'equiparazione, un appiattimento delle situazioni giuridiche, ma l'affermazione di un'eguaglianza parziale che, attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, sarebbe in grado di mediare tra "interessi" umani e taluni "interessi" animali. Ciò che verrebbe a mutare non sarebbe tanto il catalogo dei diritti, né quello dei loro titolari, quanto piuttosto il concetto di soggettività sotteso all'intero impianto costituzionale: un concetto non più assunto apoditticamente quale esclusiva prerogativa umana, bensì accolto nella propria intrinseca complessità in quanto articolato su livelli di sensibilità differenziati.

La soluzione della revisione costituzionale potrebbe dunque rappresentare il coronamento del cammino antispecista giuridico, tuttavia è anche innegabile che la Carta fondamentale non ha poteri taumaturgici e che purtroppo non sono poche le previsioni costituzionali che rimangono ancora oggi sostanzialmente inattuato per cui una revisione formale, se non fosse accompagnata da un reale sforzo culturale-legislativo e sociale, rischierebbe di tradursi in un'astratta formulazione che necessiterebbe ancora una volta di complicati equilibrismi giuridici e giurisprudenziali per trovare un *ubi consistam*. È quindi opportuno riflettere con attenzione rispetto al cammino che il nostro Paese deve ancora compiere a livello sociale, giuridico e anche rispetto a possibili revisioni costituzionali poichè l'esperienza dell'articolo 13 del Trattato di Lisbona dimostra come sia facile dar vita ad un paradosso giuridico proclamando la senzietà per una categoria di soggetti, ma poi 'dimenticando' di sostanziare giuridicamente tale attribuzione. Secondo l'opinione di chi scrive, il diritto è l'unico strumento effettivamente capace di costruire un nuovo rapporto uomo-animale in quanto al di là delle riflessioni etiche, morali o di quelle medico-scientifiche ciò che appare necessario è dimostrare come un nuovo e convincente bilanciamento degli interessi di esseri appartenenti a specie differenti, ma comunque tutti meritevoli di tutela giuridica, possa dare vita ad un rinnovato bio-centrismo di cui tutti: esseri animali ed esseri umani non possono che beneficiare. Allo

³¹ La possibilità di revisionare il testo costituzionale per riconoscere la senzietà animale in linea con quanto affermato dal Trattato di Lisbona non costituisce un azzardo giuridico come dimostra il fatto che è già stata fatta propria da alcuni Paesi quali la Confederazione Elvetica con l'articolo 80; la Germania con l'articolo 20a della Grundgesetz; l'Austria con l'articolo 11, comma 8 e l'India gli articoli 48, 48A e 51A.

stato attuale però continuano a mancare sia il bilanciamento che l'armonia tra i diversi interessi ed il giurista è costretto a confrontarsi con questa inedita categoria giuridica delle *'res senzienti'*, una sorta di *'terra di mezzo'* in cui non esiste la soggettività giuridica, pur manifestandosi una *'senzietà'* a cui appare arduo se non impossibile attribuire uno specifico contenuto giuridico. Questa impasse giuridica potrà essere superata solo con un atto coraggioso capace di traghettare il nostro ordinamento verso un effettivo antispecismo giuridico caratterizzato da un preciso contenuto normativo della *'senzietà animale'* che sconfessi definitivamente l'odiosa discriminazione specista, riaffermando la solennità dei Trattati europei grazie ad un nuovo equilibrio biocentrico che valorizzi al contempo esseri umani ed esseri animali. Il dubbio è dunque legato al "coraggio" del nostro Legislatore poiché, come noto, *"vola solo chi osa farlo"*³².

³² Mi si consenta di concludere citando un gatto più che senziente seppure frutto della fantasia del suo autore: "Bene, gatto. Ci siamo riusciti - disse sospirando - Sì, sull'orlo del baratro *ha capito la cosa più importante - miagolò Zorba - Ah sì? E cosa ha capito? - chiese l'umano - Che vola solo chi osa farlo - miagolò Zorba.*" Cfr. SEPÚLVEDA, *Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare*, Milano, 1996.

